

PROPOSTA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PRESUNZIONE DI IDONEITÀ DEI
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE AI
REQUISITI DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS.
N. 231/2001

LA RATIO DELLA PROPOSTA

- L'estensione della responsabilità degli enti ad alcune tipologie di reati ambientali (D.Lgs. 121/2011; Legge 68/2015) non è stata accompagnata dall'introduzione di criteri specifici per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione in tale ambito.
- Invece, per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la disciplina di settore (art. 30 D.Lgs. 81/2008) sancisce una "Presunzione di Idoneità" dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quando questi sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o allo standard internazionale BS OHSAS 18001

LA RATIO DELLA PROPOSTA

- Questa carenza nel D.Lgs. 231/2001 non consente agli enti di ottenere un riconoscimento, in termini di idoneità del Modello organizzativo, degli sforzi profusi attraverso l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato, nonostante i requisiti dello standard (Regolamento EMAS, ISO 14001:2015) rispondano in realtà alla maggior parte dei requisiti del "Modello organizzativo" previsti dal D.Lgs. 231/2001
- **E' quindi opportuna la previsione di una Presunzione di Conformità dei SGA certificati al Modello organizzativo 231, per le parti corrispondenti.**



LA RATIO DELLA PROPOSTA

- Il riconoscimento della Presunzione di Conformità
 - consentirebbe di **riconoscere la validità dei SGA quali strumenti di gestione e controllo**, premiando le imprese più virtuose nel campo della gestione ambientale;
 - contribuirebbe ad **aumentare il numero di certificazioni ambientali**;
 - **eliminarrebbe la disparità rispetto al riconoscimento già ottenuto dai Sistemi di Gestione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro** certificati.



LA RATIO DELLA PROPOSTA

- A sostegno di tale proposta va ricordato che:
 - **la norma ISO 14001 e il Regolamento EMAS possono essere considerati “migliori tecniche disponibili”** in ambito organizzativo per la gestione degli aspetti ambientali di un’organizzazione, come confermato dall’art. 5, comma 1, lettera l-ter del D.Lgs. 152/2006 e dal documento “*Standard texts used in BREFs*” dell’European IPPC Bureau;



LA RATIO DELLA PROPOSTA

- A sostegno di tale proposta va ricordato che:
 - **Il legislatore ambientale**, quando attribuisce benefici alle imprese dotate di SGA (ad es. in termini economici o di semplificazione burocratica), **riconosce che simili strumenti sono in grado di determinare una riduzione del rischio ambientale**, ampiamente considerato, associato all'esercizio dell'attività.



IL TESTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO

1. Con riferimento ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, deve, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo:
 - a) stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO

- b) identificare le attività dell'ente che interagiscono con l'ambiente e valutare il rischio di commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. ad esse associato;
- c) predisporre le misure di prevenzione, di gestione e di controllo conseguenti alle attività di identificazione e di valutazione di cui al precedente punto b), incluse quelle relative alla gestione delle situazioni di emergenza ambientale;
- d) informare e formare i destinatari del modello in merito ai rischi individuati e alle misure di prevenzione e gestione adottate;

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO

- e) monitorare l'applicazione delle misure adottate da parte dei destinatari del modello e verificarne periodicamente l'idoneità e l'efficacia;
- f) definire, documentare e comunicare ruoli, responsabilità e risorse per l'attuazione delle misure e delle attività di cui ai punti precedenti.



IL TESTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO

2. Il modello di organizzazione e di gestione deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello di organizzazione e di gestione deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



IL TESTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO

4. Il modello di organizzazione e di gestione deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione delle misure adottate, che preveda il ruolo attivo e documentato, oltre che dei soggetti deputati alla gestione ambientale, anche dei più alti livelli direzionali dell'organizzazione, oltre che dell'Organismo nominato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'adozione e attuazione di tale sistema di controllo costituisce esercizio del potere di vigilanza da parte del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite con eventuali deleghe di funzioni in materia ambientale adottate nell'ambito dell'impresa.

IL TESTO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO

5. Il riesame e l'eventuale modifica del modello di organizzazione e di gestione devono essere effettuati quando siano scoperte violazioni significative delle norme in materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
6. I sistemi di gestione ambientale registrati secondo il Regolamento EMAS (Reg. 2009/1221/CE) o certificati secondo lo standard ISO 14001:2015 da un organismo accreditato si presumono conformi ai requisiti del modello organizzativo di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

HANNO GIÀ ADERITO ALLA PROPOSTA:

- A2A
- BRACCO
- CIAL - CONSORZIO
IMBALLAGGI ALLUMINIO
- DHL SUPPLY CHAIN (ITALY)
- ECOLOGICA NAVIGLIO
- ERM ITALIA
- EY
- FALCK RENEWABLES
- INDENA
- OTIS SERVIZI
- POZZOLI
- ESHQ Consulting
- ST MICROELECTRONICS
- IEFE Università Bocconi
- Studio Legale Associato
Chilosi Martelli



PER ADERIRE ALLA PROPOSTA:

CONTATTI:

- *Mail:* amb@assolombarda.it
- *Tel:* 02.58370.204

